



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PALMIZIO e CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2009**

Nuove disposizioni in materia di armi antiche da fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 2, vieta la detenzione di armi antiche e ne prescrive la denuncia. Per le loro caratteristiche, tali armi sono sostanzialmente inservibili, anche se funzionanti, considerato che prevedono una complicata operazione di caricamento, non essendo caricabili con cartuccia.

Secondo l'attuale legislazione sono di libera vendita, trasporto e detenzione tutte quelle armi da fuoco ad uno o più colpi con caricamento ad avancarica prodotte anteriormente al 1860. Sono altresì liberamente acquistabili e detenibili tutte le armi bianche di qualsiasi tipologia ed epoca.

Le armi da fuoco a retrocarica di qualsiasi tipologia prodotte dal 1861 al 1890 sono, invece, detenibili previa apposita licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare.

Da segnalare, inoltre, che con la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e con la legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono liberamente acquistabili e senza obbligo di denuncia tutte le armi ad avancarica ad un colpo di produzione attuale, che sono molto più efficienti e funzionali perché prodotte con materiali moderni, rispetto a quelle antiche di cui è sconsigliato l'uso.

Rimane, infine, l'obbligo, per i possessori di collezioni di strumenti, che non sono più definibili come armi, costruiti anteriormente al 1860, di segnalarne l'esistenza alla Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, quale protezione di un bene di importanza nazionale.

Da questo quadro normativo appare evidente come la legislazione vigente in materia di armi sia il risultato di una serie di provvedimenti legislativi intervenuti a modifica ed a completamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regio-

lamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ma non armonizzati tra di loro, considerato che, come precedentemente accennato, gli ultimi provvedimenti intervenuti in materia, ovvero le citate leggi n. 526 del 1999 e n. 422 del 2000, non prescrivono l'obbligo di denuncia per armi che si presentano come molto pericolose rispetto a quelle antiche.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di ridefinire la categoria delle armi antiche da fuoco ad avancarica ma soprattutto di eliminare l'obbligo della licenza o di autorizzazione per la loro detenzione.

In particolare, l'articolo 1 definisce la categoria ponendo dei precisi limiti temporali.

L'articolo 2 consente la libera acquisizione, detenzione, collezione, commercio e trasporto, con il solo obbligo, per i proprietari di queste armi, del rilascio di una dichiarazione al commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente, che rechi le generalità del titolare e la tipologia dell'arma.

L'articolo 3, infine, reca l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, che richiede come requisito necessario per la detenzione, la collezione e il trasporto di armi antiche, l'eliminazione della punta o del taglio ovvero dei congegni di sparo o di lancio, azzerando di fatto il valore storico ed economico delle armi antiche.

L'importanza del presente disegno di legge sta nel contributo che apporterebbe in tema di alleggerimento dei compiti delle forze dell'ordine nel continuo aggiornamento dei registri relativi alle varie denunce per le armi antiche.

Infine, potrebbe favorire in modo significativo l'attivazione di un mercato antiquario, che appare fortemente inibito dalle prescrizioni imposte dalla normativa attuale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ai sensi della presente legge, sono armi antiche le armi da fuoco ad avancarica prodotte prima del 1° gennaio 1890 e le armi da fuoco a retrocarica di qualsiasi tipologia, prodotte dal 1° gennaio 1861 al 31 dicembre 1889.

### Art. 2.

1. L'acquisizione, la detenzione, la collezione, il commercio ed il trasporto di armi antiche da fuoco sono consentiti senza necessità di licenza o di autorizzazione.

2. I proprietari di armi da fuoco antiche devono rilasciare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di acquisto dell'arma una dichiarazione al commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio, contenente le generalità del titolare e la tipologia dell'arma.

### Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è abrogato.

